

Codice A1604B

D.D. 23 gennaio 2023, n. 32

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Calea - codice univoco TO-P-06451, ubicato nel Comune di Lessolo (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 32/A1604B/2023

DEL 23/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Calea - codice univoco TO-P-06451, ubicato nel Comune di Lessolo (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 7/10/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 204 del 7/10/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *Calea* - codice univoco TO-P-06451, ubicato nel Comune di Lessolo (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera di captazione: foglio di mappa n. 3, mappale n. 107.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Il pozzo è situato a Nord-Est del territorio comunale, presso la località *Calea*, in un settore caratterizzato da aree boscate e agricole, in particolare seminativi indifferenziati, seminativi in aree irrigue e non e prati stabili; l’area è attraversata da un piccolo corso d’acqua - il torrente Assa - mentre in direzione Nord-Ovest scorre - a circa 300 metri di distanza - il fiume Dora Baltea. Il pozzo risulta pertanto essere posizionato all’interno della Fascia B, con un tempo di ritorno delle esondazioni straordinarie pari a 200 anni.

Dal punto di vista geomorfologico, il pozzo insiste su un settore di pianura alluvionale legato essenzialmente all’azione di erosione e deposito operata dalla Dora Baltea che, con il mutare ciclico delle condizioni climatiche quaternarie ha originato dei terrazzamenti con dislivelli variabili, che delimitano aree sempre più depresse approssimandosi agli alvei dei corsi d’acqua principali. L’area di pianura che borda il fiume si presenta sub-pianeggiante ed è caratterizzata da una debole pendenza da Nord-Nord-Ovest verso Sud-Sud-Est e da alluvioni contraddistinte, essenzialmente, da sabbie e ghiaie, mentre nei settori distali diventa prevalente la componente limoso-sabbiosa. Dal punto di vista geologico, nell’area si riconoscono, dal basso verso l’alto:

- alluvioni terrazzate della fase lacustre, depositi sedimentati nell'ambito dei laghi glaciali effimeri, caratterizzati da un'abbondante frazione fine che comprendono limi e limi argillosi stratificati e sabbie anch'esse stratificate; tali livelli possiedono un grado di permeabilità variabile, in funzione della granulometria del sedimento, da impermeabili (limi e limi argillosi) a permeabili (sabbie);
- alluvioni antiche terrazzate, derivanti dal trasporto e dalla rielaborazione dei depositi glaciali ad opera dei torrenti alimentati dalle acque di fusione dei ghiacciai, caratterizzate da livelli eterometrici con alternanze di frazioni fini e disposizione caotica, che possiedono una discreta permeabilità.

La stratigrafia e lo schema di completamento dell'opera di captazione sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza: in particolare, i depositi costituenti il sottosuolo attraversati dal pozzo sono rappresentati da una coltre eluvio-colluviale, prevalentemente limoso-argillosa, che ricopre i depositi di conoide trasportati dal torrente Assa, poggianti al di sopra dei depositi alluvionali di fondovalle della Dora Baltea. Il terreno vegetale ricopre circa 15 metri di depositi ghiaiosi grossolani, corrispondenti ai depositi alluvionali quaternari; più in profondità si osserva una progressiva diminuzione della granulometria e i livelli risultano costituiti da depositi ghiaiosi fini; a partire da circa -39 metri dal piano-campagna, il passaggio ai depositi villafranchiani sottostanti è marcato da un brusco contrasto granulometrico, determinato da strati argillosi localmente misti a sabbia e ghiaia.

Il pozzo, profondo inizialmente 90 metri, presenta un tratto cementato fino a -30 metri dal piano-campagna e, nel 1975, è stato sigillato tra -39 e -90 metri, in corrispondenza dei depositi villafranchiani; attualmente, pertanto, i filtri risultano posizionati tra -30 e -39 metri e drenano l'acquifero superficiale a falda libera in corrispondenza di depositi ghiaiosi grossolani, con una portata massima di esercizio pari a 19 l/s. La cabina contenente il pozzo è interrata e la quota bocca del pozzo è a -2,15 metri dal piano-campagna.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza dell'opera di captazione - posta ad una quota altimetrica di circa 253 metri s.l.m. - la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 214 metri s.l.m., ovvero a circa -39 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che non raggiunge gli orizzonti acquiferi profondi.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica del pozzo sono state realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova di portata in risalita e una prova a gradini. Data l'esigenza di mantenere in funzione il pozzo, l'esecuzione della prova di risalita è stata effettuata prima della prova di portata a gradini; inoltre, l'assenza di altri pozzi vicini da usare come piezometri non ha consentito una completa valutazione dei parametri idrodinamici della falda captata.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software analitico WhAEM - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 19 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato medio-alto, ottenuto confrontando i risultati derivanti dall'applicazione di diverse metodologie. La direzione di deflusso è stata assunta pari a quella della falda superficiale, verso Sud-Est e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60

giorni, per una superficie di 7.859 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, per una superficie di 38.735 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Il pozzo sorge su un'area attraversata da un piccolo corso d'acqua - il torrente Assa - e occupata da vegetazione arborea, costituita in maggior misura da frassini e ontani neri, a sua volta ricompresa tra due strade secondarie che la separano dalle superfici agricole presenti ai margini della zona di rispetto allargata, coltivate sia a prati stabili che a seminativi irrigui e non, a mais e a grano, per tale motivo è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. I tratti di viabilità di accesso a delle proprietà private che proseguono come piste campestri - senza tuttavia costituire un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive - non si ritiene costituiscano dei centri di pericolo tali da dover prevedere interventi di messa in sicurezza. All'interno della zona di rispetto allargata sono inoltre presenti due fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 30/3/2022, ha trasmesso al Comune di Lessolo (TO), all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Calea* - TO-P-06451, ubicato nel medesimo Comune di Lessolo e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Lessolo (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 6/5/2022, ha evidenziato che il pozzo in esame approvvigiona la zona di utenza dell'acquedotto pubblico di Lessolo, frazione Calea e che l'acqua dello stesso non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro. Dall'esame dei risultati delle analisi di monitoraggio di cui l'ASL dispone, emerge che l'acqua del pozzo nel periodo 2007-2020 è risultata conforme ai valori di parametro chimici, chimico fisici e microbiologici di cui al d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha preso atto che è stato predisposto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza, nelle zone di rispetto individuate, di aree a destinazione agricola.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 26/5/2022, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione agli edifici che rientrano nella zona di rispetto allargata che non risultano allacciati

alla rete fognaria, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari, prevedendo soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami, l'installazione di vasche a tenuta o il collettamento degli scarichi nella fognatura comunale, ove presente;

- in riferimento agli stessi edifici, deve essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- nel caso in cui le zone di rispetto venissero utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- vista la collocazione del pozzo all'interno della fascia B del fiume Dora Baltea e essendo la quota della bocca del pozzo posta a -2,15 metri dal piano-campagna, è necessario che venga valutata la necessità di proteggerlo da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione del fiume e allagamento dei terreni limitrofi, prevedendo idonee misure di messa in sicurezza della captazione o quanto ritenuto opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che contiene, sulla base dei referti delle analisi pedologiche allegate, la classificazione dei terreni ricadenti nelle zone di rispetto ristretta e allargata, che risultano caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee bassa/moderatamente bassa e da una vulnerabilità dell'acquifero medio-alta, e, conseguentemente, sono attribuibili alla Classe 2 per quanto riguarda la loro gestione agronomica. La fonte di captazione si trova quindi in presenza di condizioni di elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica per cui occorre nell'area sottoposta a salvaguardia limitare gli interventi agronomici ammessi. La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell'ambito dell'area di salvaguardia per l'impiego dei fertilizzanti che, nei

terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto e dei prodotti fitosanitari.

I suoli dell'area di salvaguardia hanno una spiccata vocazione agraria, con presenza di circa il 40% della superficie dedicata ai seminativi sia a ciclo primaverile-estivo (mais) che autunno-vernino (orzo); si rileva, inoltre, la presenza di prati stabili (oltre il 18% della superficie) e un'importante copertura boscata (alneti planiziali e montani, boscaglie pioniere e d'invasione, robinieti e castagneti); sulla restante superficie (circa il 7%) sono presenti superfici urbanizzate e infrastrutturate. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 20/10/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *Calea* - TO-P-06451, ubicato nel Comune di Lessolo (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche

previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei due fabbricati non allacciati alla rete fognaria che rientrano nella zona di rispetto allargata e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- vista la collocazione del pozzo all'interno della fascia B del fiume Dora Baltea e essendo la quota della bocca del pozzo posta a -2,15 metri dal piano-campagna, è necessario che il gestore valuti la necessità di proteggerlo da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione del fiume e allagamento dei terreni limitrofi, prevedendo idonee misure di messa in sicurezza della captazione o quanto ritenga opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 30/3/2022, con la quale è stata trasmessa al Comune di Lessolo (TO), all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA -

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Calea* - TO-P-06451, ubicato nel medesimo Comune di Lessolo e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 6/5/2022 - prot. n. 0052440;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 26/5/2022 - prot. n. 00048683;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 204, in data 7/10/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 7/10/2022 - prot. n. 0003247/2022, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Calea* - codice univoco TO-P-06451, ubicato nel Comune di Lessolo (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 19 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano l'area di salvaguardia, ricadente in Classe 2 per la gestione agronomica dei terreni, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci; in tale zona è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop. Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R/2006.

Nelle zone di rispetto ristretta e allargata i fertilizzanti dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg/annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica dovrà essere sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica; sono altresì ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee a ciclo annuale sono vietati tutti gli interventi in pre-emergenza. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lessolo (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- dal momento che il pozzo risulta posizionato all'interno della fascia B del fiume Dora Baltea (fascia delle esondazioni straordinarie con un tempo di ritorno pari a 200 anni) e essendo la quota della bocca del pozzo posta a -2,15 metri dal piano-campagna, si raccomandano idonee misure di messa in sicurezza della captazione, in particolare:
 - una protezione del pozzo sopraelevata rispetto al piano-campagna o quanto si ritenga opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione del corso d'acqua e allagamento dei terreni limitrofi;
 - un'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo o di dotare la captazione di un sistema di monitoraggio collegato ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica del pozzo dalla rete in caso di alterazione di specifici parametri spia;
 - la predisposizione di un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui venga previsto, tra l'altro, un approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione del pozzo dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Lessolo, affinché lo stesso

provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
- accertare che gli scarichi di natura civile dei due fabbricati non allacciati alla rete fognaria che rientrano nella zona di rispetto allargata, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE
(A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Legenda

-  ZTA (Zona di tutela assoluta)
-  ZRR (Zona di rispetto ristretta)
-  ZRA (Zona di rispetto allargata)



CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
- scala 1:2.000 -

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Calea* - codice univoco TO-P-06451 - Comune di Lessolo (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	LESSOLO	3	pro parte	107
		8	pro parte	5
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	LESSOLO	3	pro parte	106, 107
		8	pro parte	5
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	LESSOLO	3	complete	87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 104, 105, 108
			pro parte	69, 73, 75, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 97, 98, 99 101, 102, 103, 106, 107, 123, 125, 127
		7	complete	10, 145, 186, 187, 190, 191, 211, 212, 213, 214, 215
			pro parte	3, 7, 9, 135, 140, 141, 146, 147, 181, 182, 189
		8	pro parte	2, 5, 7